

CIRCOLARE NR. 21/DICEMBRE 2015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BANDO “MARCHI+2”
CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE ALL’ESTERO DEI MARCHI ITALIANI

Egregi Signori,

con l’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.282 del 03/12/2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il **Bando “Marchi+2”** dedicato a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la concessione di agevolazioni per l’estensione all’estero dei propri marchi.

Di seguito forniamo un quadro delle principali caratteristiche dello strumento agevolativo.

BUDGET FINANZIARIO

Le risorse finanziarie ammontano complessivamente a **euro 2.800.000,00**.

In attuazione del Decreto interministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 81 del 07/04/2014) concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è prevista, ai sensi dell’art. 3, come sistema di premialità per le imprese, una riserva di quota delle risorse finanziarie allocate pari al 5% (euro 140.000,00).

BENEFICIARI

Micro e PMI (piccole e medie imprese) ai sensi della vigente normativa comunitaria che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti;

- a) avere sede legale e operativa in Italia;
- b) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale;

- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- e) non avere in corso provvedimenti connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche

La misura agevolativa non si applica alle imprese escluse dagli aiuti "de minimis" ai sensi dell'art.1 del Regolamento UE 1407/2013 come di seguito riportato:

Articolo 1 del Regolamento 1407/2013

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - d) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - e) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - f) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - g) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

MISURE AGEVOLATIVE E SPESE AMMISSIBILI

MISURA A – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI PRESSO UAMI (UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO) ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI:

Possono richiedere l'agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano effettuato almeno una delle seguenti attività:

- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un nuovo marchio;
- deposito domanda di registrazione presso UAMI di un marchio registrato (o per il quale sia stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale di cui si abbia già la titolarità;

- deposito domanda registrazione presso UAMI di un marchio acquisito da un terzo e già registrato (o per il quale è stata depositata domanda di registrazione) a livello nazionale.

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per:

- a. *Progettazione del nuovo marchio* (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico);
- b. *Assistenza per il deposito*;
- c. *Ricerche di anteriorità* per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
- d. *Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione*. L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un'integrazione alla domanda di agevolazione;
- e. *Tasse di deposito presso UAMI*.

Ai fini dell'ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito) devono essere sostenute a decorrere dal 10 febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e avere assolto il pagamento delle relative tasse.

MISURA B – AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI INTERNAZIONALI PRESSO OMPI (ORGANIZZAZIONE MONDIALE PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE) ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI:

Possono richiedere l'agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione siano titolari di un marchio registrato a livello nazionale o comunitario o abbiano già depositato domanda di registrazione nazionale o comunitaria.

L'impresa può richiedere un'agevolazione per l'estensione dei predetti marchi, anche con designazioni successive, tramite procedura OMPI e in particolare per le spese sostenute per:

- a. *Progettazione del nuovo marchio nazionale/UAMI* (ideazione elemento verbale e progettazione elemento grafico) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest'ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda nazionale o comunitaria;
- b. *Assistenza per il deposito;*
- c. *Ricerche di anteriorità* per verificare l'eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare;
- d. *Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.* L'agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un'agevolazione già concessa a valere sul presente Bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso e con una successiva richiesta, un'integrazione alla domanda di agevolazione.
- e. *Tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale.*

Ai fini dell'ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse sostenute presso UIBM o UAMI e presso OMPI per la registrazione internazionale) devono essere sostenute a decorrere dal 10 febbraio 2015 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.

Per accedere alla Misura è obbligatorio avere effettuato il deposito della domanda di registrazione del marchio per il quale si richiedono le agevolazioni e avere assolto il pagamento delle relative tasse.

Ai fini dell'estensione e delle ricerche di anteriorità l'Unione Europea è considerata come un singolo Paese.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione è concessa fino all'80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio di cui alle lettere "a", "b", "c", "d" del paragrafo precedente secondo il seguente prospetto:

QUADRO SERVIZI E E IMPORTO MASSIMO DELLE AGEVOLAZIONI		
PROGETTAZIONE DEL NUOVO MARCHIO	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA
<i>Elemento verbale</i>	€ 500,00	€ 550,00

Progettazione elemento grafico marchio logotipo	€ 1.500,00	€ 1.650,00
ASSISTENZA PER IL DEPOSITO	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA
Assistenza per il deposito del marchio	€ 300,00	€ 350,00
RICERCHE DI ANTERIORITA'	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA
Ricerca di anteriorità tra i marchi italiani, comunitari e internazionali estesi all'Italia	€ 550,00	€ 630,00
Ricerca di anteriorità UE (28 Paesi)	€ 1.000,00	€ 1.200,00
Ricerca di anteriorità per ciascun Paese non UE	€ 800,00	€ 900,00
ASSISTENZA LEGALE PER AZIONI DI TUTELA DEL MARCHIO	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE SE DESIGNATI ALMENO USA O CINA
Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rifiuto/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione	€ 2.200,00	€ 2.500,00

Per ogni domanda di agevolazione anche le tasse di registrazione, riconosciute fino all'80% del costo sostenuto (90% per Usa o Cina), concorrono al raggiungimento dell'importo massimo di agevolazione.

Misura A - L'importo massimo complessivo dell'agevolazione è pari a € 6.000,00 per domanda relativa ad un marchio depositato presso l'UAMI.

Misura B - Per le domande di registrazione internazionale depositate dal 10 febbraio 2015 l'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

- € 6.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi un solo Paese;
- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi due o più Paesi.

Nel caso in cui la designazione interessi i Paesi USA e/o Cina l'agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. In tal caso, l'importo massimo dell'agevolazione è pari a:

- € 7.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA o Cina;
- € 8.000,00 per ciascuna richiesta di agevolazione relativa ad un marchio depositato presso OMPI che designi USA e/o Cina e uno o più Paesi.

In relazione alle domande depositate dal 10 febbraio 2015 per uno stesso marchio è possibile effettuare delle designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all'importo massimo di € 7.000,00. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi USA e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all'importo massimo di € 8.000,00.

Per domande di registrazione internazionale depositate prima del 10 febbraio 2015 è possibile richiedere le agevolazioni solo per le designazioni successive effettuate dopo la pubblicazione del suddetto comunicato; in tal caso l'importo massimo delle agevolazioni è pari a:

- € 2.000,00 per domanda di designazione successiva di un solo Paese depositata presso l'OMPI;
- € 3.000,00 per domande di designazione successiva di due o più Paesi depositate presso l'OMPI.

Nel caso di designazioni di due o più Paesi effettuate in momenti diversi l'importo massimo cumulabile delle agevolazioni sarà di € 3.000,00.

Ogni impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'iter per la presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:

- **a partire dal 02 marzo 2016** sarà possibile compilare on line, attraverso il sito www.marchipiuz.it, il form per l'attribuzione del numero di protocollo;
- **presentazione, tramite PEC, della domanda entro 5 giorni** dalla data di assegnazione del protocollo.

ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le risorse sono assegnate con **procedura valutativa a sportello** secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse.

L'istruttoria delle domande è effettuata sulla base della regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, delle condizioni di ammissibilità, nonché sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l'acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure.

L'esito dell'attività istruttoria verrà comunicato entro 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo-

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'agevolazione sarà erogata entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione stessa.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Cordiali Saluti.